

STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA
ART. 1

1.1 E' costituita tra produttori e importatori di pneumatici, ai sensi dell'art. 2615 ter c.c. e dell'art. 4 del D.M. 19 novembre 2019, n. 182 e successive modifiche e integrazioni, una Società Consortile a Responsabilità Limitata, con scopo mutualistico, con la denominazione di

"RE-TYRE Società Consortile a Responsabilità Limitata",
in breve **"RE-TYRE SCARL"**.

ART. 2

2.1 La società ha sede nel Comune di Vicenza (VI), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2 L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere ovunque unità locali operative (succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) e di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato. Spetta invece ai soci deliberare l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie e il trasferimento della sede in Comune diverso.

ART. 3

3.1 La società consortile agisce per le finalità previste dal D.lgs. n. 152/06, art. 228, e successive modifiche, integrazioni e norme attuative e dal relativo D.M. 19 novembre 2019, n. 182 e successive modifiche e integrazioni ed ha per oggetto, al fine di proteggere l'ambiente, l'esercizio delle seguenti attività, garantendo la copertura su tutto il territorio nazionale:

- la gestione degli Pneumatici Fuori Uso (PFU) e/o non idonei all'utilizzo prevenendone la formazione, ottimizzandone la raccolta, favorendone il riciclo, il riuso dei materiali e il recupero energetico, effettuando inoltre tutte le comunicazioni previste dal citato D.M. n. 182/2019, la preparazione e l'invio alle autorità competenti del rendiconto economico e del bilancio d'esercizio corredato di relazione sul raggiungimento degli obiettivi programmati secondo le disposizioni di legge, e lo sviluppo e l'utilizzo di mezzi e strumenti informatici attraverso cui rendere tracciabili tutte le operazioni a cui sono sottoposti i flussi di PFU lungo l'intera filiera;
- la gestione dei PFU provenienti dalla demolizione dei veicoli ai sensi del D. Lgs. 24 giugno 2003 n. 209 e/o dell'art. 231 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e, comunque, del D.M. 19 novembre 2019 n. 182 e successive modifiche e integrazioni;
- l'organizzazione e la gestione di convegni e congressi di formazione e comunicazione inerenti le attività di cui sopra; la pubblicazione, la produzione e la diffusione di libri, periodici, prodotti multimediali, opuscoli, riviste, con esclusione della pubblicazione di giornali quotidiani, sulla gestione dei pneumatici fuori uso.

La società consortile, con riguardo ai PFU, può promuovere campagne di informazione nonché ricercare sinergie, realizzare coordinamenti e concludere accordi e contratti di programma con soggetti pubblici e privati; effettuare, nell'interesse delle diverse categorie, operazioni di studio e ricerca relativamente a:

- nuove tecnologie di lavorazione dei PFU e dei loro derivati, tramite

evoluzione, modifica o innovazione degli attuali processi di recupero e riciclo;

- nuovi materiali o intermedi di produzioni contenenti materiali provenienti dai PFU.

A tali fini la società consortile potrà promuovere o partecipare alla progettazione di nuovi prodotti o processi ed alla produzione di prototipi, per mero scopo di ricerca, e potrà anche richiedere contributi pubblici destinati alla ricerca. Nel perseguimento delle sue attività istituzionali la società consortile si astiene da qualunque atto, attività o iniziativa suscettibile di impedire, restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale e comunitario, con particolare riferimento allo svolgimento di attività economiche e di operazioni di gestione di pneumatici fuori uso regolarmente autorizzate ai sensi del D.lgs. n. 152/06 e successive modifiche, integrazioni e norme attuative. La società svolge le sue attività nell'interesse dei soci.

La società consortile ha altresì l'obiettivo di favorire l'interscambio tra le imprese socie in tema di gestione di pneumatici fuori uso anche attraverso la partecipazione ad altre imprese, enti o società.

La società consortile non ha fini di lucro e pertanto non potranno essere distribuiti utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate neppure in caso di scioglimento della società.

3.2 La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie in genere, anche a favore di terzi nei limiti di legge, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto sociale, il tutto con espressa esclusione di ogni attività riservata agli iscritti in appositi Albi o Elenchi, in particolare delle attività riservate ai sensi del D.Lgs. 385/1993 (TUB) e D.Lgs. 58/1998 (TUF).

ART. 4

4.1 La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea dei soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE E FINANZIAMENTI SOCI

ART. 5

5.1 Il capitale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero centesimi).

5.2 Stante il divieto di cui all'articolo 3.1, non potrà essere deliberato l'aumento gratuito del capitale sociale mediante passaggio di riserve disponibili a capitale.

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

5.3 La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin

quando i conferimenti precedentemente dovuti non siano stati integralmente eseguiti.

5.4 In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute (di seguito indicato come diritto di opzione). Nella decisione di aumento dovrà essere indicato il termine per l'esercizio del diritto di opzione, che non potrà in nessun caso essere inferiore a trenta giorni dalla data in cui viene comunicato ai soci che l'aumento può essere sottoscritto. La comunicazione dovrà essere data dall'organo amministrativo a tutti i soci mediante raccomandata con A.R. o posta elettronica certificata, ai fini della presente disposizione avendosi riguardo a coloro che rivestano la qualità di socio sulla base delle risultanze del Registro Imprese ovvero che giustifichino la propria qualità di socio esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro Imprese; detta comunicazione può essere omessa qualora i soci tutti dichiarino, contestualmente alla decisione di aumento del capitale, di essere informati dell'offerta di opzione e del termine relativo; in quest'ultimo caso la comunicazione si intende effettuata a seguito dell'adozione della deliberazione medesima ed il termine di cui sopra per l'esercizio del diritto di opzione decorre dalla data di iscrizione al Registro Imprese della decisione di aumento. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purchè ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni che siano rimaste non optate. Se l'aumento di capitale non viene sottoscritto per l'intero suo importo dai soci, potrà, per la parte non sottoscritta, essere collocato presso terzi, salvo che la decisione di aumento non lo escluda e salvo sempre quanto disposto dall'art. 2481 bis - terzo comma - c.c. per il caso di sottoscrizioni parziali.

E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di tutte o di parte delle partecipazioni di nuova emissione a terzi, con conseguente esclusione o limitazione del diritto di opzione, salvo che nel caso di cui all'art. 2482-ter c.c.; in tale caso, così come nel caso di decisione di aumento del capitale da liberarsi mediante conferimento in natura con conseguente esclusione o limitazione del diritto di opzione, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma del successivo art. 18.

5.5 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. La delibera di aumento deve stabilire le modalità del conferimento; in mancanza di indicazioni l'aumento deve essere effettuato mediante conferimento in denaro.

5.6 In caso di conferimento di opera o di servizi è necessaria la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria per garantire, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione di opera o di servizi. In tal caso, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

5.7 Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci. In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della documentazione di cui all'art. 2482 bis, comma 2, del codice civile.

ART. 6

6.1 La Società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, anche in misura non proporzionale alle rispettive quote di partecipazione al Capitale Sociale, ovvero stipulare con i soci stessi, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi, salva diversa determinazione risultante da atto scritto, e che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a' sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

Il tutto nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa.

6.2 Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'art. 2467 cod. civ..

6.3 Oltre a quanto stabilito dalle normative speciali dettate per il settore in cui opera la società, la medesima potrà richiedere ai soci contributi annuali, che saranno determinati dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con deliberazione adottata a maggioranza del capitale sociale.

6.4 I soci si obbligano a non partecipare, come soci, ad altri consorzi e/o società aventi ad oggetto attività analoghe, in contrasto o concorrenti con quelle indicate al precedente articolo 3.

TITOLO III

PARTECIPAZIONI - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

ART. 7

7.1 Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti. Peraltro, in mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.

7.2 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo quanto specificatamente previsto all'art. 7.4.

7.3 Nel caso di proprietà di una partecipazione, si applica l'art. 2468, comma quinto, del codice civile, e nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni, si applica l'art. 2352 del codice civile. Tuttavia, laddove l'usufruttuario o il creditore pignoratizio non abbiano i requisiti per far parte del consorzio, il diritto di voto spetterà al socio.

7.4 Ai sensi ed effetti dell'art. 2468, comma terzo, c.c., al socio che personalmente ed unitariamente detiene una quota di capitale sociale pari o superiore al 60,00% (sessanta virgola zero zero per cento), sono espressamente attribuiti e riconosciuti i seguenti diritti particolari:

- il diritto di determinare la forma dell'organo amministrativo, il numero dei membri in caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione o di più amministratori, di nominare i membri dell'Organo Amministrativo e di sostituirli in caso di cessazione per qualunque causa dall'incarico;

- il diritto di esprimere il gradimento in caso di trasferimento delle partecipazioni a soggetti non soci, valutando in particolare:

1) il possesso, da parte del terzo acquirente, dei requisiti per l'ammissione tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1.1 e dal DM 182/2019 e ss.mm.ii. e di quanto previsto dall'art. 80 D.Lgs. 50/2016;

2) la insussistenza, in capo al terzo acquirente, di una situazione di evidente conflitto di interessi.

- il diritto di esprimere il gradimento all'ingresso in società del soggetto che abbia acquistato l'azienda di un socio, al ricorrere dei presupposti di cui al punto precedente.

Le pattuizioni di cui al presente punto 7.4 potranno essere modificate o soppresse con deliberazione assembleare da assumersi all'unanimità.

I diritti particolari sopra attribuiti sono personali e quindi non sono trasmissibili agli aventi causa a qualunque titolo e cessano dal momento in cui il socio a favore del quale sono riconosciuti perde tale sua qualità (per estinzione, recesso, esclusione, cessione totale della partecipazione, etc.).

All'Organo Amministrativo compete la facoltà di depositare presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2436, ultimo comma, C.C., il testo aggiornato dello statuto, riportante le modificazioni conseguenti all'estinzione dei diritti particolari.

ART. 8

8.1 Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi, al valore nominale, a favore di soggetti che siano produttori e/o importatori di pneumatici; tuttavia agli altri soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto, a sensi del successivo punto 8.3, ed, in mancanza di acquisto da parte di questi ultimi, il trasferimento è subordinato al gradimento del socio che personalmente ed unitariamente detiene una quota di capitale sociale pari o superiore al 60,00% (sessanta virgola zero zero per cento), ai sensi del precedente art. 7.4; ai fini della presente disposizione si ha riguardo a coloro che rivestano la qualità di socio sulla base delle risultanze del Registro Imprese ovvero che giustificano la propria qualità di socio esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro Imprese.

8.2 Per "trasferimento per atto tra vivi" ai fini dell'applicazione del presente articolo s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, dazione in pagamento e donazione ed il trasferimento di mandato fiduciario.

Sono espressamente esclusi da tale definizione gli atti di conferimento e le operazioni straordinarie di fusione e scissione.

Si precisa che il diritto di gradimento disciplinato dal presente articolo può essere esercitato anche in relazione agli atti di trasferimento tra vivi per i quali il presente statuto espressamente esclude il diritto di prelazione (atti di conferimento, fusione e scissione).

8.3 Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità:

- il socio che intende trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione, nei casi di cui ai precedenti punti 8.1 e 8.2, dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata o PEC all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento dell'offerta, comunicherà a mezzo raccomandata o PEC l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera

raccomandata o PEC non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'organo amministrativo e, se socio con diritto ad esprimere il gradimento ai sensi del precedente art. 7.4, deve anche esprimere il proprio gradimento in ordine al proposto acquirente;

b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata o PEC da inviarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta (e delle eventuali modalità da osservare nel caso in cui la partecipazione offerta non sia proporzionalmente divisibile tra tutti i soci accettanti), della data fissata per il trasferimento;

- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute;

- se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene;

- qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci;

- il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente;

- qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente, qualora vi sia stato il gradimento del socio che ha diritto di esprimerlo ai sensi del precedente art. 7.4, sarà libero di trasferire la partecipazione offerta in vendita all'acquirente indicato nella comunicazione entro i sessanta giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta;

- la prelazione deve essere esercitata al valore nominale;

- il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione. Il diritto di prelazione non spetta invece per il caso di costituzione di diritti reali o di garanzia (compresi l'usufrutto ed il pegno); tuttavia per la costituzione di diritti reali o di garanzia (compresi l'usufrutto ed il pegno) con efficacia verso la società, è richiesto il preventivo consenso scritto di tutti gli altri soci;

- il diritto di prelazione spetta ai soci anche nel caso di trasferimento del diritto di opzione di cui al precedente art. 5.4;

- il trasferimento delle partecipazioni, se ed in quanto posto in essere con l'osservanza delle prescrizioni di quanto precede, avrà effetto di fronte alla società dal momento del deposito dell'atto relativo presso il Registro Imprese. Nel caso di trasferimento, per atto tra vivi, eseguito senza l'osservanza di quanto prescritto nel presente articolo, lo stesso non avrà effetto verso la società e l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto, degli altri diritti amministrativi e dei diritti patrimoniali e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società;

- la cessione delle partecipazioni e del diritto di opzione di cui al precedente art. 5.4, sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il

socio cedente abbia ottenuto la rinunzia scritta all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

8.4 La prelazione non opera nel caso di trasferimento a favore di società controllante la società socia ovvero di società da questa controllata, nonché nel caso di cessione dell'azienda da parte del socio. In tale ultimo caso si applica quanto previsto dall'art. 2610 c.c., ma l'efficacia del trasferimento della partecipazione alla società consortile è comunque subordinata al gradimento del socio che ha diritto di esprimerlo ai sensi del precedente art. 7.4.

8.5 Ogni e qualsiasi dichiarazione di gradimento dovrà essere comunicata dal socio che ha diritto di esprimerlo all'organo amministrativo entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta; tale corrispondenza potrà perfezionarsi indifferentemente a mezzo e-mail, PEC, raccomandata o fax.

Trascorso il predetto termine senza che sia pervenuta all'organo amministrativo alcuna dichiarazione di gradimento, quest'ultimo dovrà intendersi negato.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare al socio alienante ed al terzo potenziale acquirente la decisione adottata in merito al gradimento entro 7 giorni:

- dal ricevimento della dichiarazione di gradimento di cui al comma precedente;

- dal trentesimo (30) giorno successivo alla richiesta di gradimento, senza che il socio si sia espresso.

8.6 Nei casi di cui all'art. 2466 c.c. le partecipazioni dei soci morosi, in mancanza di offerte di acquisto da parte degli altri soci, potranno essere vendute all'incanto e si applica quanto previsto dall'art. 2469 c.c.

ART. 9

9.1 In caso di morte di uno dei soci gli altri, entro i sessanta giorni successivi al decesso, debbono decidere se:

- liquidare la quota agli eredi;
- continuare la società con gli eredi stessi, purchè abbiano i requisiti per partecipare alla società (in questo caso la società potrà essere continuata, anche con uno, più o tutti gli eredi del defunto, secondo quanto dagli stessi convenuto a titolo di divisione ereditaria);
- sciogliere la società.

9.2 In caso di liquidazione, gli eredi avranno diritto al rimborso del valore nominale della partecipazione del socio defunto; il relativo pagamento dovrà essere effettuato dalla società ai successori del defunto entro centottanta giorni. Per le modalità della liquidazione, si applica la disposizione di cui al successivo art. 18.

9.3 Le decisioni circa la continuazione o la liquidazione della partecipazione del socio defunto potranno essere assunte ai sensi del successivo art. 10, senza tener conto, ai fini del calcolo della maggioranza, della partecipazione del socio defunto; la decisione di sciogliere la società dovrà invece essere adottata mediante delibera assembleare ai sensi del successivo art. 11 senza tener conto, ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, della partecipazione del socio defunto.

9.4 Il trasferimento della partecipazione agli eredi o legatari del socio defunto, se ed in quanto posto in essere con l'osservanza delle prescrizioni di cui ai punti che precedono, avrà effetto di fronte alla società dal momento

del deposito della prescritta documentazione presso il Registro Imprese. Nel caso di trasferimento “mortis causa” eseguito senza l'osservanza di quanto prescritto nel presente articolo, lo stesso non avrà effetto verso la società e l'erede o il legatario non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto, degli altri diritti amministrativi e dei diritti patrimoniali.

9.5 In caso di continuazione della società con più eredi del socio defunto gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune.

9.6 In caso di estinzione della persona giuridica, ove durante la fase di liquidazione vi sia stato trasferimento dell'azienda si applica quanto previsto dal precedente art. 8.4, mentre ove non vi sia stata vendita unitaria dell'azienda, il valore della partecipazione sarà liquidato a favore dei soci della società estinta e la partecipazione della società estinta si accrescerà a favore degli altri soci.

TITOLO IV

DECISIONI DEI SOCI

Art. 10

10.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

10.2 In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci le decisioni sulle materie di cui all'art. 2479 comma 2 del Cod. Civ. e quelle ad essi demandate da altre specifiche disposizioni di legge o dal presente statuto.

10.3 Ogni socio legittimato ai sensi di Legge ha diritto di voto, fermo restando che non possono partecipare alle decisioni i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione.

Il diritto di voto spetta a coloro che rivestano la qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze del Registro Imprese ovvero che giustifichino la propria qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al registro Imprese.

10.4 Nei casi previsti dai numeri 4) et 5) del secondo comma dell'art. 2479 del Cod. Civ., in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale ai sensi dell'art. 2479 bis del Cod. Civ..

10.5 Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al precedente punto 10.4, possono essere adottate, su iniziativa di uno o più soci o su iniziativa di uno o più amministratori, mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alla compagine sociale alla data dell'inizio della procedura; qualora nel frattempo intervengano mutamenti nella compagine sociale, il nuovo socio, che sia legittimato ad esercitare il diritto di voto ai sensi del presente Statuto, potrà sottoscrivere la decisione in

luogo del socio cessato che non abbia ancora espresso alcuna volontà. Ai fini della presente disposizione si ha riguardo a coloro che rivestono la qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze del registro Imprese ovvero che giustifichino la propria qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro Imprese.

10.6 Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere dell'organo di controllo, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinché i soci ne possano prendere visione);
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari, con indicazione della data in cui ciascuna sottoscrizione è stata apposta.

La decisione si intende assunta al momento dell'apposizione dell'ultima sottoscrizione, sempreché sia stata raggiunta la prescritta maggioranza nel termine prescritto per la consultazione, non superiore, comunque, a 30 (trenta) giorni e risultante dal suddetto documento.

Anziché redigere un autonomo apposito documento, la decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere scritta direttamente sul Libro delle decisioni dei Soci.

10.7 Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposita documentazione scritta dalla quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere dell'organo di controllo, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinché i soci ne possano prendere visione).

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società la risposta mediante apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di risposta dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

La decisione si intende assunta nel momento in cui sono pervenute alla società le risposte di tutti i soci ovvero alla scadenza del termine sopra fissato per la risposta, sempreché sia stata raggiunta la prescritta maggioranza.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi le trasmissioni ai soci dovranno essere fatte al numero di fax e/o

all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dai soci medesimi.

10.8 Ogni socio, che non si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 10.3, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

10.9 Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

10.10 La decisione dei soci, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta, senza indugio, a cura dell'organo amministrativo, nel Libro delle decisioni dei soci. La relativa documentazione, in originale, dovrà essere conservata agli atti della società.

10.11 Non si applica la disposizione di cui al precedente punto 10.10 nel caso in cui la decisione adottata a sensi del precedente punto 10.6 (consultazione scritta) sia stata scritta direttamente in originale nel Libro delle decisioni dei soci.

10.12 I soci hanno diritto di visionare, consultare e controllare in ogni momento il Libro delle decisioni dei soci.

ART. 11

11.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia o nell'ambito del territorio di nazione appartenente all'Unione Europea.

11.2 L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, anche a mano e controfirmata per ricevuta dal destinatario, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica, PEC, telegramma) purché, in ogni caso, sia garantita la prova della avvenuta spedizione, fatto pervenire ai soci ed agli altri aventi diritto, al proprio domicilio; in particolare l'avviso di convocazione deve essere inviato a coloro che rivestano la qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze del registro Imprese ovvero che giustifichino la propria qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al registro Imprese. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o l'organo di controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarino di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

11.3 L'assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'organo amministrativo, dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, o dall'Amministratore più anziano di età, in caso di più

amministratori con poteri disgiunti e/o congiunti. In caso di loro assenza o di impedimento, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea può nominare un segretario, anche non socio. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, decretare l'esclusione dall'assemblea dei non legittimati, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

11.4 E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano pienamente rispettati il metodo collegiale ed i principi della buona fede e di parità di trattamento tra i soci. In particolare, è necessario che sussistano le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno, inoltre, essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

11.5 Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Il diritto di voto spetta a coloro che rivestano la qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze del Registro Imprese ovvero che giustifichino la propria qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro Imprese.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci (o i titolari di diritto reale che attribuisce il diritto di voto), che rispettino i requisiti previsti dall'art. 10.3 e ai quali spetta il diritto di voto. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società e potrà essere conferita anche a non soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni. E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

11.6 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali

da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

L'assemblea regolarmente costituita delibera sempre con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale (con la precisazione che nel quorum deliberativo si computano, oltre ai votanti, anche gli astenuti).

Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto o di legge che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'art. 2368 comma terzo del Cod. Civ..

Il quorum costitutivo è calcolato una sola volta all'inizio dell'assemblea.

11.7 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Ai sensi di legge, il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE

ART. 12

12.1 La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci, salvo quanto previsto all'art. 7.4, in occasione della nomina:

- a) da un Amministratore Unico;
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto da più membri, da un minimo di due ad un massimo di sette membri, secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina;
- c) da due o più Amministratori, che possono operare, a seconda di quanto previsto nell'atto di nomina, con poteri disgiunti e/o congiunti.

12.2 Gli amministratori potranno essere anche non soci.

Alla carica di Amministratore può quindi essere nominata anche una società o persona giuridica, anche non socia, purché la stessa non sia a sua volta amministrata esclusivamente da altra società o persona giuridica.

In questo caso, Amministratore, per l'esplicazione di tutte le attività e funzioni che il presente statuto attribuiscono all'Organo Amministrativo, è società o persona giuridica così nominata (e non la persona del legale rappresentante al momento della nomina). La società o persona giuridica così nominata potrà pertanto agire, nell'esplicazione delle funzioni di Amministratore, tramite la/le persona/persona che ne avrà/avranno i poteri e la legittimazione sulla base della specifica disciplina applicabile a detta società o persona giuridica, quale discendente dai propri patti sociali e dalla normativa di legge vigente in materia. Detta/dette persona/persona risponderà/risponderanno, inoltre, per gli illeciti penali imputabili agli amministratori ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2621 e segg. C.C. e

delle altre disposizioni di legge in materia penale.

Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ..

12.3 L'organo amministrativo resta in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina. Gli amministratori sono rieleggibili e sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci, senza il diritto al risarcimento degli eventuali danni anche se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avvenga senza giusta causa.

Nel caso sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione a sensi del precedente art. 12.1 sub b), se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'organo di controllo, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dai soci. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima decisione dei soci. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dai soci o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, decade l'intero Consiglio di Amministrazione. Nel caso siano stati invece nominati più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti a sensi del precedente art. 12.1 sub c), se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo Amministratore, decadono anche gli altri Amministratori. Spetterà ai soci con propria decisione procedere alla nomina dei nuovi amministratori. Nel frattempo gli Amministratori decaduti potranno compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

12.4 Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, che verrà determinata dai Soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato. I soci possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità a titolo di trattamento di fine mandato, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

12.5 All'organo amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, e' affidata la gestione della società: a tal fine lo stesso potrà compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza eccezioni di sorta, ed avrà, quindi, facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il conseguimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge o il presente statuto riservano espressamente alla decisione dei soci.

In particolare, è riservata all'assemblea dei soci, la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

L'assunzione di partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata deve essere deliberata dall'assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 2361 del cod. civ..

12.6 L'Organo Amministrativo ha pure facoltà di nominare direttori, institori nonché procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

ART.13

13.1 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato ai sensi del precedente art. 12.1 sub b), questo elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

13.2 Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, ai sensi e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c., ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo, ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione.

Per la convocazione, la costituzione e il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e dei votanti.

13.3 Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti (ai sensi del precedente art. 12.1 sub c), i poteri di amministrazione, di cui sopra, in occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta e gli altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via disgiunta.

In tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258 c.c., ma la decisione di cui al terzo comma dell'art. 2257 c.c. e al secondo comma dell'art. 2258 c.c. è adottata dagli amministratori a maggioranza calcolata per teste.

ART. 14

14.1 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato a sensi del precedente art. 12.1 sub b), le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto al successivo art. 15.1, possono essere adottate, su iniziativa di uno o più amministratori, mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

14.2 Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere dell'Organo di controllo, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinché gli Amministratori ne possano prendere visione);
- l'indicazione degli Amministratori consenzienti;
- l'indicazione degli Amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli

stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;

- la sottoscrizione di tutti gli Amministratori, sia consenzienti che astenuti che contrari, con indicazione della data in cui ciascuna sottoscrizione è stata apposta.

La decisione si intende assunta al momento dell'apposizione dell'ultima sottoscrizione, sempreché sia stata raggiunta la prescritta maggioranza nel termine prescritto per la consultazione, non superiore comunque a 15 (quindici) giorni e risultante dal suddetto documento.

Anziché redigere un autonomo apposito documento, la decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere scritta direttamente sul Libro delle decisioni degli Amministratori.

14.3 Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposita documentazione scritta dalla quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;

- la menzione dell'eventuale parere dell'Organo di controllo, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinché gli Amministratori ne possano prendere visione).

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli amministratori i quali entro i due giorni successivi dovranno trasmettere alla società la risposta mediante apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di risposta degli amministratori entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

La decisione si intende assunta nel momento in cui sono pervenute alla società le risposte di tutti gli amministratori, ovvero alla scadenza del termine sopra fissato per la risposta, sempreché sia stata raggiunta la prescritta maggioranza.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi le trasmissioni agli Amministratori dovranno essere fatte al numero di fax e/o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi.

14.4 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

14.5 La decisione degli Amministratori, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta a cura dell'organo amministrativo nel Libro delle decisioni degli Amministratori. La relativa documentazione, in originale, sarà conservata agli atti della società.

14.6 Non si applica la disposizione di cui al precedente punto 14.5 nel caso in cui la decisione adottata a sensi del precedente punto 14.2 (consultazione scritta) sia stata scritta direttamente in originale nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

14.7 Con la maggioranza di cui al precedente punto 14.4, gli Amministratori possono stabilire di rimettere la decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni a delibera del Consiglio di Amministrazione da

adottarsi col metodo collegiale.

ART. 15

15.1 Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475 quinto comma cod. civ., ovvero nel caso di cui al precedente art. 14.7, ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del Consiglio di Amministrazione, che sia stato nominato a sensi del precedente art. 12.1 sub b), debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

15.2 A tal fine il Consiglio di Amministrazione:

a) viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio PEC, fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con comunicazione via PEC da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi;

b) si raduna presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente alla Unione Europea.

15.3 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e l'Organo di controllo, se nominato.

15.4 Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In particolare, è necessario che sussistano le medesime condizioni previste dal precedente articolo 11.4 per le riunioni dell'assemblea dei soci, che qui espressamente si richiama, e di tali condizioni dovrà darsi atto nei relativi verbali.

15.5 Il Consiglio di amministrazione delibera validamente in forma collegiale con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

15.6 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

15.7 Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475 quinto comma c.c. e/o dal presente Statuto, le decisioni degli Amministratori, in caso di amministrazione congiunta e/o disgiunta, debbono essere adottate mediante apposita deliberazione; a tal fine gli Amministratori vengono convocati dall'Amministratore più anziano e deliberano validamente con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni così assunte sono constatate da verbale sottoscritto da almeno un amministratore; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel Libro delle decisioni degli Amministratori; per quanto riguarda le modalità di convocazione, il luogo di convocazione e le modalità di svolgimento della riunione si applicano, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente comma, le disposizioni di cui ai precedenti

punti 2, 3 et 4 del presente articolo.

ART 16

16.1 La rappresentanza della Società, di fronte ai terzi, in giudizio, ed anche in sede amministrativa, spetta:

- all'Amministratore Unico,
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente (di fronte ai terzi la firma di chi fa le veci del Presidente fa prova dell'assenza o impedimento del medesimo),
- ai singoli Amministratori Delegati, se nominati, nei limiti della delega.

16.2 Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, la rappresentanza spetta agli stessi in via congiunta o disgiunta a seconda che i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, siano stati loro attribuiti in via congiunta ovvero in via disgiunta.

16.3 La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati nell'atto di nomina.

16.4 La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

TITOLO VI

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

Art. 17

17.1 Per volontà dei soci o per obbligo di legge, può/deve essere nominato dai soci stessi un organo di controllo e/o un revisore.

L'organo di controllo può essere monocratico o collegiale, a seconda di quanto stabilito dai soci all'atto della nomina o previsto da inderogabili norme di legge.

17.2 Ove nominato, l'organo di controllo collegiale si compone di tre membri effettivi e due supplenti e può riunirsi anche con mezzi di telecomunicazione; in tal caso, si applicano le disposizioni previste nel presente statuto in materia di organo amministrativo, in quanto compatibili.

17.3 All'organo di controllo anche monocratico, se nominato, si applicano le norme, ivi comprese quelle relative alla competenza e ai poteri, sul collegio sindacale delle società per azioni; al medesimo, ove nominato, compete altresì la revisione legale dei conti, regolata dalle norme di legge in materia, salvo che per volontà dei soci o per obbligo di legge la revisione legale dei conti sia affidata ad un revisore legale.

17.4 E' fatta salva, comunque, una eventuale diversa composizione e struttura dell'organo di controllo nei casi previsti dalla legge tempo per tempo vigente.

TITOLO VII

SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE DEL SOCIO

Art. 18

18.1 La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, morte della persona fisica ed estinzione della persona giuridica.

Il diritto di recesso compete:

- a) ai soci che perdano i requisiti necessari per l'ingresso in società, se non ancora esclusi ai sensi del successivo articolo 19;
- b) ai soci non più in grado di adempiere alle obbligazioni consortili e non ancora esclusi ai sensi del successivo articolo 19;
- c) in tutti i casi previsti dall'articolo 2473 c.c., da altre disposizioni di legge o

dal presente statuto.

18.2 L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata A/R o PEC entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro Imprese, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Sono salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni di legge.

Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera partecipazione posseduta dal socio recedente.

Il recesso ha effetto dal momento in cui la lettera raccomandata di cui sopra è stata ricevuta dalla società. Da tale momento, inoltre, nel caso di recesso con obbligo di preavviso, inizierà a decorrere il termine di preavviso ed il recesso avrà effetto allo spirare di detto termine.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società.

18.3 I soci che recedono dalla società hanno il diritto di ottenere il rimborso del valore nominale, ovvero del minor valore proporzionale a seguito di perdite, della propria partecipazione.

Per quanto riguarda i termini e le modalità di pagamento del valore della partecipazione, valgono le disposizioni previste dall'art. 2473, comma quarto Cod. Civ..

18.4 Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. In tal caso l'organo amministrativo deve offrire a tutti i soci, senza indugio, l'acquisto della partecipazione del recedente. Qualora tutti gli altri soci si accordino per iscritto in tal senso l'acquisto in parola potrà anche avvenire per quote diverse o in favore di alcuni soltanto dei soci.

18.5 Se il rimborso avviene mediante l'utilizzazione di riserve disponibili la partecipazione del socio receduto, una volta che il rimborso sia stato effettuato, si accresce a tutti i soci in proporzione alla quota da ciascuno di essi posseduta.

18.6 Il socio recedente, una volta che il recesso abbia acquistato efficacia, non può revocare la relativa dichiarazione se non con il consenso della società medesima, intendendosi il recesso esercitato nel giorno in cui la relativa comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Art. 19

19.1 E' escluso il socio che:

- non abbia eseguito i conferimenti nei termini prescritti, qualora non sia stato possibile procedere alla vendita della sua quota e ciò ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2466 c.c.. Nel caso di socio che a titolo di conferimento si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della società, lo stesso può essere escluso qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento;
- abbia perduto i requisiti necessari per l'ammissione;

- abbia ceduto l'azienda, laddove il cessionario non abbia ottenuto il gradimento al subentro, ai sensi degli artt. 8.4 e 7.4 del vigente statuto sociale.

Può essere escluso il socio:

- che non adempia alle obbligazioni consortili, alle obbligazioni previste dai regolamenti consortili o derivanti da normative di settore;

- che non fornisca tempestivamente alla società tutti i dati e le informazioni necessarie per adempiere agli obblighi di informazione, comunicazione e rendiconto previsti dal D.M. n. 182/2019 e successive modifiche e integrazioni;

- che sia stato interdetto;

- che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;

- di cui sia deciso lo scioglimento;

- che non rispetti le disposizioni stabilite dal presente Statuto, dai regolamenti interni e le deliberazioni adottate legalmente dagli organi della società, quando il mancato rispetto sia di particolare gravità;

- che violi l'obbligo di riservatezza di cui al quinto capoverso del successivo art. 24.2.

- che gestisca individualmente, ovvero che partecipi, come socio, ad altri consorzi e/o società aventi ad oggetto attività analoghe, in contrasto o concorrenti con quelle indicate al precedente articolo 3.

19.2 L'esclusione deve essere approvata dall'Assemblea dei soci con apposita delibera da adottarsi ai sensi del precedente art. 11. Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale spetta, comunque, il diritto di intervento all'assemblea, pur non avendo diritto di voto.

19.3 La delibera di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla notifica suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio. La proposizione del ricorso sospende gli effetti della delibera di esclusione. Se la società si compone di due soli soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro.

19.4 Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione al valore nominale, ovvero al minor valore proporzionale a seguito di perdite; al riguardo si applicano le disposizioni del precedente art. 18.3 e dell'art. 2473 cod. civ., esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

TITOLO VIII

BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

ART. 20

20.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

20.2 L'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

20.3 Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ma può essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio solo nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del Cod. Civ..

ART. 21

21.1 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finchè questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

21.2 La società non ha scopo di lucro, pertanto non può distribuire utili sotto qualsiasi forma ai soci.

Gli avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale per la gestione di pneumatici fuori uso devono essere utilizzati nei tempi e modi stabiliti dalle normative vigenti in materia, in particolare dall'art. 228 del D. Lgs. n. 152/2006 e dal D.M. 182/19 e ss.mm.ii..

TITOLO IX

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 22

22.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge. La società si scioglie inoltre ove rimanga con un unico socio.

Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

22.2 Verificata ed accertata nei modi di legge una causa di scioglimento della Società, l'Assemblea verrà convocata per le necessarie deliberazioni secondo quanto previsto dall'articolo 2487 Cod. Civ..

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, a' sensi dell'art. 2487 ter del Cod. Civ..

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII del Titolo V, Libro V, del codice civile.

TITOLO X

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 23

23.1 Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori, liquidatori e organo di controllo (se nominato) ovvero nei loro confronti, e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise, previo esperimento del tentativo di conciliazione ove obbligatorio per legge, da un Arbitro Unico, nominato, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del luogo ove si trova la sede della società. Nel caso di mancata nomina nei termini, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'Arbitro.

23.2 L'Arbitro deciderà entro novanta giorni dalla nomina, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro rituale, secondo diritto, per cui la procedura sarà quella prevista dalla legge vigente al tempo dell'arbitrato stesso.

Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5 e successive modificazioni.

23.3 L'Arbitro stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato tra le parti.

23.4 Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

23.5 Le modifiche del presente statuto, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del precedente art. 18.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 24

24.1 Per tutti i rapporti con la società, il domicilio dei soci, degli amministratori e dei membri dell'organo di controllo, se nominato, è quello che risulta dal Registro Imprese. A tale domicilio vanno effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto. Qualora siano previste forme di comunicazione anche mediante fax, posta elettronica o altri mezzi simili, le trasmissioni ai soggetti di cui sopra dovranno essere fatte al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o al diverso recapito che siano stati espressamente comunicati da detti soggetti. A tal fine la società potrà istituire un apposito "libro delle comunicazioni" ove riportare, oltre al domicilio già comunicato dai soci al Registro Imprese, anche tali indirizzi o recapiti, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

24.2 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia purché iscritti all'albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

La consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di fiducia, potrà essere richiesta da ciascun socio non amministratore non più di due volte per esercizio sociale.

La richiesta dovrà essere fatta pervenire all'organo amministrativo, con raccomandata A/R o PEC, con un preavviso di 15 (quindici) giorni liberi.

L'accesso sarà consentito in orario d'ufficio al socio non amministratore e al professionista di fiducia e non potrà protrarsi per più di 2 (due) giorni lavorativi.

Di tutti i dati, notizie ed informazioni di cui verranno a conoscenza i soci non amministratori, anche tramite i loro professionisti, gli stessi dovranno mantenere la massima riservatezza, pena l'esclusione dalla società, così come previsto all'art. 19.

Non potranno essere fatte copie o estratti di qualsiasi tipo dei documenti o dei libri che saranno oggetto di consultazione.

Resta salva la facoltà dell'organo amministrativo di rinviare l'accesso per la consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione nel termine massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi, senza obbligo di motivazione.

24.3 Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, si fa rinvio a quelle dettate per le società per azioni, in quanto compatibili e alle normative speciali dettate per il settore in cui opera la società'.

Firmato Francesco Di Pierro

Firmato Gaia Boschetti Notaio L.S.